

DECRETO DIRETTORIALE DEL 20 MAGGIO 2022 N. 229300
Risposte a richieste di chiarimento

Oggetto: Decreto direttoriale del 26 maggio 2022 n. 229300, recante “OCM Vino - misura Promozione sui mercati dei Paesi Terzi - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2022/2023”.

Si pubblicano di seguito le risposte alle richieste di chiarimento e/o di informazioni pervenute, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto direttoriale del 20 maggio 2022 n. 229300, modificato con decreto direttoriale del 15 giugno 2022 n. 269920:

1. [Quesiti pervenuti con pec del 23/05/2022 h. 16.14](#)

AZIONE E1 E SPESE IN CAPO AL PROPONENTE

1) E’ possibile, vista la nota inserita nell’allegato M in merito alla sub Azione E1 ed alle spese in capo al soggetto proponente, rendicontare le spese di personale dipendente del soggetto proponente fino al massimale previsto del 10% del totale spese azioni?

Non sono consentite spese di personale.

2) E’ possibile per il soggetto proponente addebitare all’azione E1 fermo restando il massimale del 10%, sia spese per personale dipendente che fatture di consulenti esterni? In caso di risposta affermativa in che proporzione?

Le due voci di spesa sono alternative. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare attività amministrative con proprio personale lo può fare nella percentuale massima prevista per le Spese in capo al soggetto proponente di cui all’allegato M.

3) Fermo restando l’inserimento dei costi del personale addetto al progetto all’azione E1 è possibile per il soggetto proponente rendicontare alla voce spese in capo al proponente le spese di struttura (utenze, affitto, ecc) oltre alla polizza fidejussoria per l’anticipo? In caso affermativo, in che percentuale massima?

Nel caso in cui il soggetto proponente scelga di effettuare spese per direzione tecnica (codice E) può programmare e rendicontare anche (ed unicamente) i costi per l’emissione della garanzia prevista per la liquidazione dell’anticipo nell’ambito delle spese amministrative in capo al soggetto proponente.

2. [Quesiti pervenuti con pec del 23/05/2022 h. 16.17](#)

ALLEGATO G

Il punto 4.6 delle note poste all’Allegato G riporta quanto segue: “Descrizione dettagliata e personalizzata per ciascun Paese terzo selezionato, delle attività che si intendono realizzare”. Con il termine “personalizzata” cosa si intende soprattutto in caso di progetti presentati a ATI con una pluralità di aziende partecipanti e paesi target?

Nel caso in cui tale termine imponga una descrizione delle azioni per ogni azienda partecipante e per paese, sull’allegato H è necessario evidenziare nelle schede azioni/paese i costi unitari previsti da ogni singola azienda, moltiplicando pertanto le voci di spesa.

Con la dicitura “Descrizione dettagliata e personalizzata per ciascun Paese terzo selezionato, delle attività che si intendono realizzare” si intende richiedere al soggetto proponente una descrizione dettagliata delle attività che intende realizzare, che contenga dettagli operativi riguardanti lo specifico Paese oggetto di attività di promozione. Non sono ritenute adeguate descrizioni generiche delle attività programmate, prive di informazioni specifiche riguardanti le modalità di svolgimento in ciascun Paese oggetto di attività di promozione.

Non sono richieste informazioni circa il coinvolgimento di ciascuna azienda per ciascuna attività. Tuttavia, un tale livello di dettaglio potrebbe consentire alle autorità competenti di effettuare valutazione maggiormente informate sulle attività progettuali e sui costi previsti.

3. Quesiti pervenuti con pec del 24/05/2022 h. 16.33

ALLEGATO M

SUB AZIONE C6

Nell’elenco delle spese eleggibili di cui alla Sub Azione C6 non viene più riproposta la voce “*Brand ambassador fee*”. Tale spesa è da considerarsi non più ammissibile a partire dalla campagna 2022/2023 o trattasi di un refuso nella compilazione del suddetto allegato?

Si conferma che tale voce di spesa non è prevista nell’allegato M.

SUB AZIONE A2

Il costo di riferimento della voce di spesa “costi di promozione dell’evento” di cui alla Sub Azione A2 rigo 32 riporta un valore di €. 850,00 mentre la medesima voce negli elenchi delle sub azioni A4 - A7- B1- B2 - B4 - C2 – C5 riporta un valore di €. 8.500,00. In valore indicato è da ritenersi voluto per l’azione A2 o trattasi di un refuso nella compilazione del suddetto allegato?

I costi di riferimento riportati nell’allegato M non possono ritenersi costi congrui né rappresentano costi standard. Ogni amministrazione competente deve valutare l’adeguatezza dei costi proposti, in relazione alla descrizione dettagliata delle attività programmate ed effettuando le verifiche di cui all’art. 6, comma 4 del d.d. 229300/2022.

Pertanto, il mero rispetto dei costi di riferimento riportati nell’allegato M non garantisce l’ammissibilità delle spese proposte. Il budget che ciascun soggetto proponente presenta deve essere predisposto in base a specifiche informazioni riguardanti i costi di mercato praticati per le attività programmate in ciascun Paese terzo e non sulla base di quanto riportato nell’allegato M.

L’allegato M rappresenta unicamente un supporto per le amministrazioni competenti nel corso della valutazione dell’adeguatezza dei costi proposti.

4. Quesiti pervenuti con pec del 25/05/2022 h. 14.16

1. Per quanto descritto all’ART 5. Comma 2, paragrafo 1 del Decreto direttoriale del 20 Maggio 2022 n. 229300 si richiede se la data 31 Luglio 2020 risulta un mero errore materiale, considerando che nel paragrafo successivo viene riportato 31 Luglio 2021.

DECRETO DIRETTORIALE DEL 20 MAGGIO 2022 N. 229300
Risposte a richieste di chiarimento

Si veda il decreto direttoriale del 15 giugno 2022 n. 269920, che ha apportato rettifiche al d.d. 229300/2022.

2. Nel caso in cui si vogliono rendicontare sia le "Spese direzione tecnica e coordinamento" che quelle di garanzie fideiussorie, l'importo di questa seconda spesa va riportato nel foglio "Piano finanziario" dell'allegato H nella riga delle SPESE GENERALI? O va aggiunta una riga apposta?

Nel caso di specie è necessario aggiungere nel foglio "Piano finanziario" la riga apposita "Spese generali".

3. Si segnala il refuso all'art. 3 comma 9: le attività di promozione sono effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 anziché 30 giugno 2023 come presente all'art. 7 comma 3.

Si veda il decreto direttoriale del 15 giugno 2022 n. 269920, che ha apportato rettifiche al d.d. 229300/2022.



5. **Quesiti pervenuti con pec del 31/05/2022 h. 13.24**

1. All'interno della sub-azione Pubbliche Relazioni (A6, B5 e C6) non sembra essere riportata come negli scorsi anni la voce di costo "Brand Ambassador fee". Ci confermate che non è più una spesa ammissibile?

Si conferma che la voce di costo in questione non è riportata nell'allegato M al d.d. 229300/2022.

2. Le spese relative ai costi per l'emissione della garanzia fideiussoria sono da considerare all'interno del 4% di spese generali oppure sono rendicontabili separatamente?

All'interno dei costi per "Spese generali".

3. Qualora il beneficiario realizzi in proprio la direzione tecnica e il coordinamento del progetto, rinunciando al 4% di spese generali, può intestarsi l'attività nel limite del 10% del costo azioni? Se sì, quali giustificativi deve produrre, non avendo un contratto con terze parti?

L'attività di direzione tecnica può essere svolta solo da un soggetto terzo. Qualora il proponente non si rivolga ad un soggetto terzo per la realizzazione delle attività di Direzione tecnica (codice E) può rendicontare unicamente costi relativi a "Spese generali".

4. Qualora il beneficiario decidesse di non inserire a budget nel progetto le spese per il soggetto incaricato della direzione tecnica e coordinamento, può comunque a suo carico affidare un mandato per la realizzazione della suddetta attività a una società terza?

Può incaricare soggetti terzi, tuttavia tale spesa non può far parte del progetto e della rendicontazione presentata al termine delle attività.

6. **Quesiti pervenuti con pec del 06/06/2022 h. 12.54**

"I soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 750.000 litri.

DECRETO DIRETTORIALE DEL 20 MAGGIO 2022 N. 229300
Risposte a richieste di chiarimento

Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2021 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 75.000 litri.”

Domanda 1

Nel caso di una costituenda ATI di micro e piccole imprese si debbono avere entrambi i requisiti e cioè singolarmente avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2021 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 75.000 litri e come ATI, quindi insieme complessivamente, avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2020 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 750.000 litri?

Per la data di riferimento si veda il d.d. 269920/2022. Si conferma che il soggetto collettivo deve, attraverso la somma dei valori di riferimento posseduti da ciascuna società associata, possedere al 31 luglio 2021 un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato scaricato pari almeno a 750.000 litri.

Domanda 2

Inoltre, per il requisito singolo (75.000 litri) la data di riferimento è il 31 luglio 2021 e quello complessivo (750.000 litri) 31 luglio 2020? E' corretto?

Si conferma che ciascuna società associata deve possedere un valore minimo di quantitativo di vino imbottigliato/confezionato scaricato pari almeno a 75.000 litri.

7. **Quesiti pervenuti con pec del 06/06/2022 h. 12.55**

1. Durata massima del progetto?

Fino al 15 ottobre 2023.

2. Quanti Paesi terzi al massimo, possono essere coinvolti nel progetto?

Non è previsto un numero minimo o massimo di Paesi terzi. I Soggetto proponenti sono tenuti al rispetto delle previsioni contenute all'art. ..., così come modificato dai decreti ministeriali n. ... e n. ... disponibili alla pagina <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13843>

8. **Quesiti pervenuti con pec del 07/06/2022 h. 12.24**

Con riferimento all'allegato M del DD n.0376627 del 26/08/2021, con la presente siamo a richiedere chiarimenti relativi alle modalità di rendicontazione di attività afferenti alla **sub azione A5**, voce di costo **“Affissioni su mezzi di trasporto”**.

Nello specifico, riteniamo che l'importo presente nell'allegato M, faccia riferimento al costo per l'affitto di uno “spazio promozionale” per un determinato periodo, e non all'importo massimo per affitto dello “spazio promozionale” per la durata dell'intera campagna promozionale.

DECRETO DIRETTORIALE DEL 20 MAGGIO 2022 N. 229300
Risposte a richieste di chiarimento

Quindi nel caso di un'azienda che vuole acquistare spazi promozionali su n. autovetture che diffonderanno il messaggio promozionale in n. distinte manifestazioni, in rendiconto si presenteranno le seguenti spese: n. autovetture (che riportano il messaggio promozionale) x n. eventi x 9.000€.

I costi di riferimento riportati nell'allegato M non possono ritenersi costi congrui né rappresentano costi standard. Ogni amministrazione competente deve valutare l'adeguatezza dei costi proposti, in relazione alla descrizione dettagliata delle attività programmate ed effettuando le verifiche di cui all'art. 6, comma 4 del d.d. 229300/2022.

Pertanto, il mero rispetto dei costi di riferimento riportati nell'allegato M non garantisce l'ammissibilità delle spese proposte. Il budget che ciascun soggetto proponente presenta deve essere predisposto in base a specifiche informazioni riguardanti i costi di mercato praticati per le attività programmate in ciascun Paese terzo e non sulla base di quanto riportato nell'allegato M.

L'allegato M rappresenta unicamente un supporto per le amministrazioni competenti nel corso della valutazione dell'adeguatezza dei costi proposti.

Nel caso di specie presentato, il soggetto proponente deve fornire all'amministrazione competente ogni informazione necessaria al fine di verifica l'adeguatezza del costo proposto rispetto ai costi praticati per il servizio in questione in un determinato mercato del Paese terzo.

9. **Quesiti pervenuti con pec del 09/06/2022 h. 15.59**

L'impresa agricola A, rappresentata legalmente dal Sig. Mario, risponde ai requisiti minimi di accesso del bando OCM Promozione, quindi potenziale beneficiario della misura;

L'impresa di trasformazione B, collegata all'impresa agricola A, rappresentata legalmente dal Sig. Mario, lo stesso dell'azienda A, risponde, autonomamente, ai requisiti minimi di accesso del bando OCM Promozione, quindi potenziale beneficiario della misura;

L'impresa agricola A, già beneficiaria nella sua Regione di appartenenza di aiuti assoggettabili alla Misura OCM ristrutturazione vigneti, ha violato la norma di cui all'art. 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in applicazione alla legge nazionale 238/2016, articolo 69 comma 3.

Per cause non direttamente imputabili all'Impresa A, l'azienda non è riuscita ad impiantare la superficie vitata collegata alla domanda di aiuto e la competente Regione ha notificato la sanzione prevista, escludendo la stessa dalle misure OCM (per tutte le tipologie previste) per i prossimi tre anni.

Domanda:

Se l'azienda B, rappresentata dal medesimo soggetto dell'Impresa A, in possesso, autonomamente, dei requisiti minimi previsti dal Bando OCM Promozione, può presentare domanda di aiuto?

La coincidenza del legale rappresentante nelle due imprese, impatta nella valutazione o si deve considerare, ai fini delle verifiche, il CUAA aziendale?

Le sanzioni di cui all'art. 69, c. 3, della L. 238/2016 sono applicate alla persona giuridica.

10. [Quesiti pervenuti con pec del 10/06/2022 h. 14.54](#)

Con riferimento all'Avviso Prot. N. 0229300 del 20.05.2021 - OCM Vino – Misura – “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per la presentazione dei progetti campagna 2022/2023 al fine di ottenere chiarimenti con la presente si sottopongono i seguenti quesiti.

1. QUESITO

L'art. 13, comma 8 del DM 3893/2019 stabilisce quanto segue: “L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile a contributo solo nel caso in cui rappresenti un costo puro per il beneficiario. Ai fini dell'eventuale rimborso, il beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario”.

A riguardo, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla Commissione europea con la nota n. 2147346 del 25 giugno 2014 che richiamando quanto previsto al punto 6.6 delle linee guida sulla promozione del vino nei paesi terzi, in materia di ammissibilità dell'IVA così recita:

“L'IVA non è ammessa al finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (come non lo è da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), fatta eccezione per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico di beneficiari diversi dai soggetti non imponibili a norma del primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. In altre parole, solo l'IVA non recuperabile è eleggibile, a patto che un esperto-contabile certificato o un revisore dei conti del beneficiario dimostri che l'importo pagato non è stato recuperato e che è stato contabilizzato come onere nei conti dell'impresa”.

Ciò detto, stante il fatto che la limitazione alla non recuperabilità dell'IVA (di cui alla suddetta nota n. 2147346) riguarda gli enti pubblici con espresso richiamo all'art. 13, paragrafo 1 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio UE, si chiede conferma che l'IVA non recuperabile è eleggibile a finanziamento nel caso di un'organizzazione professionale – Ente non commerciale – non rientrante tra gli enti pubblici, avente diritto ad accedere ai finanziamenti comunitari, destinati alla promozione del vino sui Paesi terzi, direttamente o anche attraverso la partecipazione ad un soggetto collettivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera i) in quanto rientrante tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del DM 3893/2019 che si configura quale associazione sindacale di imprenditori di diritto privato, più specificamente rientrante, a norma dell'art. 36 del c.c., tra le associazioni non riconosciute e conseguentemente operante come soggetto passivo d'imposta che in quanto tale non può operare la detrazione dell'imposta assolta che quindi rappresenta “un costo non recuperabile”.

Condizione questa che deve essere documentata, come richiesto dalle norme vigenti, da apposita dichiarazione, rilasciata contestualmente alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute dal beneficiario, con la quale si è dimostrato che dato il suo status, l'imposta pagata non è stata recuperata ed è iscritta come onere nei conti della stessa.

In merito a informazioni di dettaglio sull'eleggibilità dell'IVA si rimanda alla richiamata normativa generale nonché al manuale dei controlli di cui all'art. 4, c. 2, del D.M. 360369/2021.

2. QUESITO

L'art. 12 dell'avviso MIPAAF - PQAI 05 - Prot. Uscita N.0229300 del 20/05/2022 sul tema dell'Elenco delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti così recita:

“Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, esclusivamente ai fini della determinazione degli importi minimi progettuali di cui all'art. 13, comma 7, del Decreto. Gli elenchi delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportati nell'allegato R del presente decreto.”

Ciò premesso e considerato che l'allegato M all'avviso MIPAAF - PQAI 05 - Prot. Uscita N.0229300 del 20/05/2022, prevede quanto segue:

* Le spese per "Expertise" (A1 e C1) sono eleggibili nel limite massimo del 10% del costo dell'azione di riferimento (totale costo Azione A o totale costo Azione C) in un determinato Paese terzo

** Le spese per "Prodotto per degustazione e spedizione e sdoganamento" sono eleggibili nel limite massimo del 20% del costo dell'azione svolta e il prodotto deve essere utilizzato in specifiche azioni di degustazione e spedito direttamente ai fornitori incaricati in loco della promozione. Il costo del prodotto viene calcolato sulla base del prezzo di listino franco cantina cui sono aggiunti: i costi di spedizione diretta al luogo dell'evento e/o magazzino nel paese di destinazione, i costi di sdoganamento ed il costo per il diritto di tappo escusso dal luogo di consumo.

*** Le spese per "Pubbliche relazioni" (A6, B5, C6) sono eleggibili nel limite massimo del 10% del costo dell'azione di riferimento (totale costo Azione A, totale costo Azione B o totale costo Azione C) in un determinato Paese terzo.

Su questa premessa e considerato che appare chiaro il concetto di “equiparabilità” attraverso il quale, sicuramente, gli uffici del Ministero considerando le notevoli complessità di penetrare mercati complessi quali quelli espressi dai singoli Paesi compresi all'interno delle cd. aree omogenee hanno ritenuto opportuno, correttamente, di equiparare ad esempio l'area omogenea del Centro sud America e isole caraibiche al Paese terzo U.S.A oppure l'area omogenea del Sud est asiatico e arcipelago oceano Indiano al paese terzo Cina.

Se così è, e non potrebbe essere diversamente, si chiede di voler confermare che i richiamati vincoli di spesa si applicano alle macro-voci di spesa previsti nell'ambito dell'area omogenea, a prescindere dai diversi Paesi di cui si compone la stessa.

Con riferimento al quesito posto, si precisa che l'equiparazione tra area omogenea e paese terzo è da intendersi operativa esclusivamente ai fini della verifica del rispetto dell'importo di contributo minimo ammissibile di cui all'art. 13, c. 7, del D.M. 3893/2019, così come modificato dall'art. 2 del D.M. 360369/2021. Pertanto, il soggetto è tenuto al rispetto dei massimali di spesa previsti all'allegato M al d.d. 229300/2022 per ciascun Paese terzo.

3. QUESITO

Per quanto concerne le attività codificate attraverso i codici B3 e C3 (Materiali promo pubblicitari) l'elenco dei materiali previsti dall'allegato M all'avviso MIPAAF - PQAI 05 - Prot. Uscita N.0229300 del 20/05/2022, per quanto ampio, non ricomprende taluni importanti materiali promo pubblicitari che in termini di comunicazione sono ritenuti molto interessanti dalle aziende beneficiarie (un esempio per tutti sono gli ombrelloni parasole che molto spesso con i riferimenti alle produzioni

DECRETO DIRETTORIALE DEL 20 MAGGIO 2022 N. 229300
Risposte a richieste di chiarimento

vinicole vengono utilizzati nell'allestimento di aree eventi oppure le borse porta computer o ancora spille promozionali o ancora i case porta smart phone).

Tutti materiali che facendo riferimento alle produzioni vinicole promosse possono rappresentare un importante veicolo di promozione promo pubblicitaria.

A riguardo, considerato che nel manuale delle procedure di controllo che sottendono alla verifica e ammissibilità delle spese derivanti dalla realizzazione delle attività progettuali portate a rendicontazione da parte degli operatori del settore, attivato a partire dall'annualità 2021/2022, per quanto concerne la produzione di materiali promo pubblicitari è previsto che *“sono esclusivamente quelli riportati nell'elenco allegato M dell'Invito e devono essere prodotti e distribuiti nell'ambito delle azioni approvate e realizzate...”*, in previsione della presentazione dei nuovi programmi (ma con estensione anche ai programmi passati) è prevista, da parte degli uffici competenti del Ministero una immediata implementazione del già richiamato allegato M con estensione dello stesso ad ulteriori materiali quali quelli che a titolo esemplificativo sono stati precedentemente indicati e che non figurano nell'allegato M emesso e che quindi potranno essere utilmente inseriti, da parte delle organizzazioni proponenti, all'interno dei proponendi programmi 2023.

Allo stesso tempo, trattandosi di materiale promozionale che recante il logo dell'UE e la specifica menzione prevista dall'allegato 1 al DM 3893/2019 che come chiaramente richiesto in sede di elaborazione dell'allegato G all'avviso MIPAAF - PQAI 05 - Prot. Uscita N.0229300 del 20/05/2022 viene distribuito presso tutti i target previsti dal programma, si chiede di voler confermare che la produzione e distribuzione di detti materiali/gadget pubblicitari potrà essere organizzata, senza limitazione alcuna, da parte dell'organizzazione proponente nella realizzazione di tutte le azioni approvate e realizzate dalle amministrazioni competenti

Si conferma che i costi ammissibili sono quelli di cui all'art. 14 del d.d. 239300/2022.

Si conferma, inoltre, che possono essere spesi esclusivamente materiali utilizzati nell'esecuzione del progetto per il quale si riceve il contributo. Tuttavia, per elementi di dettaglio sull'ammissibilità delle spese si rimanda al manuale dei controlli di cui all'art. 4, c. 2, del D.M. 360369/2021.

11. **Quesiti pervenuti con pec del 10/06/2022 h. 16.26**

1. Si chiede di confermare che lo stesso soggetto proponente all'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto n. 3893 del 4 aprile 2019 possa presentare un progetto rispettivamente su misura nazionale, su misura regionale e su misura multiregionale, ciascuno con all'interno soggetti partecipanti differenti, sempre nel rispetto dell'articolo 9, comma 1, lett. f) del decreto 3893 del 4 aprile 2019 e delle disposizioni contenute negli avvisi delle rispettive regioni.

Si conferma che un soggetto proponente, nel caso non incorra in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 9 del D.M. 3893/2019, può presentare o partecipare a un progetto nazionale e a progetti regionali e multiregionali.

2. Con riferimento all'allegato M, “qualora il soggetto proponente intenda presentare spese di cui al punto E1 (Spese direzione tecnica e coordinamento) non può presentare anche le spese amministrative "in capo al soggetto proponente" (riga n. 294), ad eccezione delle spese relative ai costi per

l'emissione delle garanzie fideiussorie necessarie per poter usufruire delle anticipazioni previste dal Reg. UE 1149/2016". Nel caso il soggetto proponente plurisoggettivo si avvalga di un mandatario e quindi le spese di direzione tecnica sono affidate al mandatario, i partecipanti (beneficiari) possono o meno presentare a rendicontazione la propria quota di spese generali?

Nel caso di specie, non è possibile rendicontare anche le spese generali in capo ai partecipanti, ad eccezione dei costi per le eventuali garanzie previste per il pagamento in anticipo del contributo.

3. Qualora tra l'azienda X partecipante al progetto XX e l'azienda Y partecipante al progetto YY successivamente alla stipula del contratto con AGEA avvenga una fusione per incorporazione i due progetti possono procedere la normale rendicontazione o devono essere attivate procedure diverse?

Tale operazione appare legittima qualora non si verifichi alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 9 del D.M. 3893/2019. In caso contrario, con il sopravvenire di cause di esclusione, il beneficio concesso decade.

4. L'azienda Z non detiene il registro dematerializzato ai sensi del DM 293 del 20/03/2015 art. 2 comma 4:

g. Gli operatori viticoltori non vinificatori e quelli che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere all'acquisto di altri prodotti, a condizione che non effettuino alcuna delle operazioni di cui all'articolo 41, paragrafo 1 del Regolamento. In tal caso l'obbligo della registrazione delle operazioni è assolto con la presentazione della dichiarazione di "raccolta uve e produzione vitivinicola" e con l'annotazione delle entrate e delle uscite nel verso della dichiarazione, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 45, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento.

Tali soggetti, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, c. 2, del d.d. 229300/2022, sono tenuti alla presentazione di qualsiasi documento comprovante la movimentazione di scarico del prodotto dai propri stabilimenti di produzione.

h. I soggetti che non dispongono di stabilimenti e che detengono, presso i propri depositi, per la successiva rivendita all'ingrosso o al minuto, esclusivamente prodotti vitivinicoli confezionati da terzi, compresi coloro che hanno fatto imbottigliare, oppure che hanno fatto vinificare o produrre ed imbottigliare, da terzi per loro conto, a partire da prodotti vitivinicoli propri e acquistati. Quali altri documenti devono fornire per dimostrare i requisiti di ammissione?

Tali soggetti sono tenuti alla produzione dei pertinenti documenti dei registri di cantina dei terzisti, dai quali è possibile evincere la lavorazione effettuata per proprio conto dal terzista.

5. Nel caso un'azienda X che partecipa ad un progetto presentato da soggetto proponente di cui all'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto 3893 del 4 aprile 2019 subisca durante il periodo di attività di progetto una scissione, nello specifico: l'azienda X cesserà di esistere e si creeranno due nuove entità, ovvero l'azienda Y (soc. agr.) e l'azienda Z (commerciale) ciascuna con la propria partita iva, diversa dalla precedente, la rendicontazione potrà procedere da parte di una delle due aziende o dovranno essere attivate altre procedure?

La documentazione dovrà essere presentata dal soggetto che acquisisce la titolarità del rapporto contrattuale tra l'azienda X e l'organismo pagatore Agea.

DECRETO DIRETTORIALE DEL 20 MAGGIO 2022 N. 229300
Risposte a richieste di chiarimento

6. Con riferimento al nuovo allegato M, sono state introdotte alcune modifiche alle voci di costo, tra cui l'eliminazione di "Brand Ambassador Fee", chiediamo se ciò sia dovuto a un mero errore o sia realmente stata eliminata? Questa voce di costo rappresenta un elemento importante per la promozione su nuovi mercati e in particolar modo per le piccole e micro aziende.

Si conferma che la voce di spesa indicata nel quesito non è prevista dall'allegato M al d.d. 229300/2022.

7. L'azienda X snc detiene la giacenza del confezionato/imbottigliato comprando il vino sfuso dall'azienda Y soc. agr. che detiene la dichiarazione di vendemmia. Le 2 società, composte dagli stessi soci, possono essere considerate collegate? E l'azienda X snc può partecipare perché detiene entrambi i requisiti (dichiarazione di vendemmia di una collegata e giacenza)?

Per la definizione di imprese collegate si rimanda alla Guida dell'utente alla definizione di PMI, pubblicata dai servizi della Commissione europea e disponibile al link <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1> .

8. Si chiede conferma che un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 legge 238/16, qualora partecipi all'interno di un progetto con altri soggetti partecipanti, presentato da soggetto proponente all'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto 3893 del 4 aprile 2019, questo venga considerato un'impresa appartenente a piccole e micro imprese, così come definito nell'allegato I al Reg. (UE) 702/2014. In caso affermativo, quindi, il consorzio è da considerarsi valido ai sensi dei criteri di priorità come da articolo 11, comma 1, lett. i) del decreto 3893 del 4 aprile 2019.

Nel caso in cui il Consorzio di riconosciuto ai sensi dell'art. 41 legge 238/16 svolga un'attività economica e posseda i requisiti di piccola o micro impresa di cui all'allegato I al Reg. (UE) 702/2014 può concorrere alla determinazione del possesso dei requisiti previsti dai criteri di priorità elencati all'art. 11, c. 1, lett. i) del D.M. 3893/2019.

12. Quesiti pervenuti con pec del 13/06/2022 h. 16.41

1. L'azienda X ha una collegata con sede nella regione Y. L'azienda X può partecipare su un progetto multiregionale attivando la regione e promuovendo i vini della regione Y?

Nel caso in cui il soggetto X commercializzi il vino della collegata Y può partecipare a progetti che promuovono il vino della regione in cui ha sede Y.

2. In merito all'allegato G al bando, al punto 4.6, viene richiesta la "descrizione dettagliata e personalizzata per ciascun paese terzo selezionato, delle attività che si intendono realizzare. Tale descrizione non deve consistere in una descrizione di massima delle iniziative ma deve fornire elementi specifici al fine di consentire anche una valutazione del rapporto tra costi e benefici delle attività pianificate". Si chiede a tal proposito di chiarire che cosa si intenda per "elementi specifici": trattasi ad esempio di fatture relative ad eventi fieristici passati svolti nel singolo paese target, in programmazione anche nel 2023? Quale altra eventuale evidenza viene richiesta per specifiche voci di costo?

Con la dicitura "Descrizione dettagliata e personalizzata per ciascun Paese terzo selezionato, delle attività che si intendono realizzare" si intende richiedere al soggetto proponente una descrizione dettagliata delle attività che intende realizzare, che contenga dettagli operativi riguardanti lo

specifico Paese oggetto di attività di promozione. Non sono ritenute adeguate descrizioni generiche delle attività programmate, prive di informazioni specifiche riguardanti le modalità di svolgimento in ciascun Paese oggetto di attività di promozione.

Non sono richieste informazioni circa il coinvolgimento di ciascuna azienda per ciascuna attività. Tuttavia, un tale livello di dettaglio potrebbe consentire alle autorità competenti di effettuare valutazione maggiormente informate sulle attività progettuali e sui costi previsti.

Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del d.d. 229300/2022, i competenti comitati possono, nelle attività di valutazione dei costi proposti, richiedere "ai soggetti proponenti la presentazione di preventivi di spesa o altra documentazione necessaria a giustificare le spese proposte".

13. Quesiti pervenuti con pec del 13/06/2022 h. 17.16

Relativamente alla dichiarazione relativa alla qualifica di PMI chiedo una specifica informazione in merito ai i seguenti aspetti:

1) Per quanto riguarda il fatturato, occorre prendere il valore dell'aggregato A1 del bilancio ovvero il volume d'affari ai fini della dichiarazione iva?

Si conferma che il fatturato aziendale potrebbe corrispondere a quanto riportato nella riga "Volume di affari" della dichiarazione IVA.

2) Per quanto riguarda il concetto di impresa autonoma collegata e partner, ci troviamo nella situazione per cui il sig. ABC, socio unico della AAAA sarl è anche socio di maggioranza ed amministratore della BBBB, la quale possiede il 100% delle quote di una Parafarmacia (CCCC srl) e delle quote di due società estere (con sede in Messico e in Usa) che si occupano della commercializzazione del vino. È necessario indicare il rapporto di collegamento con la BBBB in quanto holding? In effetti nel caso in cui un rapporto di questo tipo si crei tramite la proprietà di uno o più individui (che agiscono congiuntamente), le imprese coinvolte sono considerate collegate solo se operano sullo stesso mercato o su mercati contigui e non mi sembra che ricorra questo caso. Inoltre sig. ABC è titolare di una ditta individuale che esercita l'attività di produzione di uve e di frutta e ortaggi.

Con riferimento alle definizioni di imprese collegate o associate si rimanda alla Guida dell'utente alla definizione di PMI, pubblicata dai servizi della Commissione europea e disponibile al link <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1>.

14. Quesiti pervenuti con pec del 14/06/2022 h. 10.24

Qualora un'azienda nell'anno in corso sia sottoposta a sanzioni ex art. 69 comma 3 L. 238/2016, la stessa può presentare domanda per partecipare al bando?

Il soggetto che incorra nelle sanzioni previste all'art. 69, comma 3, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 non può giovare delle misure di sostegno previste dall'OCM Vino per un periodo che varia da 3 a 1 anno, in base a quanto ivi stabilito alle lett. a), b) e c).

DECRETO DIRETTORIALE DEL 20 MAGGIO 2022 N. 229300
Risposte a richieste di chiarimento

15. Quesiti pervenuti con pec del 14/06/2022 h. 11.52

Si richiede di specificare se, in caso di costituenda ATI, la disponibilità di prodotto indicata nell'art. 5 comma 2 del decreto direttoriale del 20 maggio 2022 fanno riferimento alla produzione complessiva derivante dalla sommatoria dei singoli produttori aderenti all'ATI o di ogni singolo produttore.

Si precisa che, nel caso in cui il soggetto proponente sia un'ATI, tale soggetto collettivo deve possedere al 31 luglio 2021 un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato scaricato pari almeno a 750.000 litri, ottenuto tramite la la somma dei valori di riferimento posseduti da ciascuna società associata. Si precisa, altresì, che ciascun soggetto associato deve possedere al 31 luglio 2021 un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato scaricato pari almeno a 75.000 litri. Il mancato possesso di tale requisito, a livello collettivo e a livello di ciascun associato, comporta l'esclusione del soggetto proponente.

16. Quesiti pervenuti con pec del 14/06/2022 h. 12.17

In riferimento all'avviso OCM Vino nazionale, in scadenza il prossimo 4/07/22, con la presente vorremmo i seguenti chiarimenti.

1) Nel caso di presentazione della domanda da parte di una costituenda ATI di micro e piccole imprese, è sufficiente che le referenze bancarie vengano presentate solo dal capofila?

Si conferma che la dichiarazione, conforme all'allegato C può essere presentata anche soltanto dalla società mandataria dell'ATI.

2) In caso di richiesta dell'anticipo, previa presentazione della fideiussione: quali sono i tempi di erogazione? qual è l'ammontare che si può richiede in anticipo?

Contrattualizzazione, pagamenti e verifica della corretta esecuzione delle attività sono di competenza dell'Organismo pagatore Agea.

17. Quesiti pervenuti con pec del 14/06/2022 h. 14.04

Nell'allegato F, colonna Q, viene richiesto di inserire il valore di Scarico del vino imbottigliato/confezionato al 31.07.2021 dal registro dematerializzato giacenze campagna 20/21: perché viene richiesto di inserire lo scarico e non la giacenza dei vini?

Si conferma che il dato richiesto riguardo lo scarico e non la giacenza.

18. Quesiti pervenuti con pec del 14/06/2022 h. 17.18

In riferimento all'avviso OCM Vino nazionale, in scadenza il prossimo 4/07/22, con la presente vorremmo sapere se l'allegato L _ Impegno a costituirsi in ATI o in rete può essere firmato anche digitalmente dalle imprese.

Tutti i documenti che i soggetto proponenti sono tenuti a firmare e presentare in domanda di contributo possono essere firmati digitalmente e trasmessi sul supporto di cui all'art. 3, comma 4, lett. p) del d.d. 229300/2022.

19. **Quesiti pervenuti con pec del 20/06/2022 h. 13.35**

Con la presente si richiede se un soggetto con una pluriennale esperienza in attività in linea con le azioni e sub-azioni di all'allegato M (a titolo esemplificativo, le attività svolte vanno dall'organizzazione di missioni economiche all'estero al coordinamento di reti di imprese, coordinamento di progetti, etc), posto che l'ultima attività di questo tipo è del maggio 2018, può svolgere il ruolo di direzione tecnica e coordinamento del progetto?

La normativa vigente non dispone termini, requisiti o modalità di conferimento dell'incarico di tecnica e coordinamento del progetto. Tuttavia, si rammenta che al fine di soddisfare il requisito di cui all'art. 4, comma 1, del d.d. 229300/2022 il soggetto proponente, oppure il soggetto incaricato di fornire il servizio di direzione tecnica, devono aver realizzato "nel triennio precedente alla presentazione del progetto, almeno una delle azioni o sub-azioni elencate all'allegato M del presente Avviso". Il mancato possesso di tale requisito comporta l'esclusione della domanda di contributo.

20. **Quesiti pervenuti con pec del 21/06/2022 h. 11.03**

1. Nel caso di Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 legge 238/16, che partecipa all'interno di un progetto costituito da un raggruppamento di beneficiari, presentato da un soggetto proponente di cui all'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto 3893 del 4 aprile 2019 e che non ha obbligo di detenere il registro dematerializzato del Sian su cui va verificato il totale del dato di scarico dell'imbottigliato/confezionato. Quale altro documento è necessario fornire per verificare il criterio di ammissibilità dei litri necessari per ogni partecipante?

I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 legge 238/16, in quanto soggetti non produttori di vino, non sono tenuti alla presentazione di documentazione attestante produzione di uva/vino oppure attestante le attività svolte in cantina (registro).

2. L'azienda X è nata nel gennaio 2021 a seguito di una cessione di ramo d'azienda preesistente. L'amministratore è rimasto lo stesso e la continuità dell'azienda è facilmente dimostrabile. La dichiarazione di vendemmia 2020/2021 è intestata all'azienda da cui è avvenuta la cessione del ramo d'azienda. Le dichiarazioni di vendemmia dei 2 anni precedenti sono intestate ad un'altra azienda preesistente. La giacenza è intestata alla nuova azienda X. L'azienda X risulta quindi in regola con i requisiti necessari per essere un produttore di vino come previsto dall'art. 2 del DM 3893 del 04/04/2019?

Attestata la continuità aziendale tra i tre soggetti coinvolti nell'esempio, tramite la produzione di documentazione comprovante i rapporti tra tali soggetti, l'azienda X può giovare dei requisiti maturati dai soggetti ai quali è formalmente subentrata. L'azienda X per la prova del possesso del requisito di produttore di vino dell'azienda X deve presentare la

documentazione “vitivinicola” delle due aziende dalle quale ritiene di poter ricevere le caratteristiche richieste dall’art. 2 del D.M. 2893/2019.

21. Quesiti pervenuti con pec del 21/06/2022 h. 16.14

L’azienda X partecipa all’interno di un’associazione come partecipante produttore di vino e controlla l’azienda Y. L’azienda X detiene la giacenza, l’azienda Y presenta dichiarazione di vendemmia. Le uve dell’azienda Y possono essere considerate uve proprie dell’azienda X?

Nell’esempio riportato, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alla lettera g) dell’allegato N al d.d. 229300/2022, così come modificato con d.d. 269920/2022, si precisa che hanno diritto al punteggio di priorità i soggetti che producono e commercializzano prevalentemente vini provenienti da uve di propria produzione o di propri associati, secondo le definizioni riportate nella nota n. 5 di detto allegato.

22. Quesiti pervenuti con pec del 21/06/2022 h. 16.16

Una holding con attività delle società in partecipazione ha acquisito nel 2022 il controllo al 100% di un’azienda con attività di produzione, imbottigliamento e commercio, in regola con il registro dematerializzato di giacenza e la dichiarazione di produzione e quindi in possesso dei requisiti relativi alla produzione ed alla giacenza, ma senza volume d’affari proprio. È ammissibile una domanda presentata dal soggetto beneficiario holding, che utilizza il proprio volume d’affari?

Non appare chiaro dal quesito come sia possibile che una società in attività non abbia un volume d’affari o un bilancio approvato nelle annualità precedenti all’acquisizione. Si precisa che il riferimento del fatturato di cui all’art. 5 del d.d. 229300/2022 è quello dell’ultimo bilancio approvato da parte del soggetto partecipante, non necessariamente il bilancio dell’ultimo anno solare.

Si evidenzia, inoltre, che possono accedere alla misura di sostegno alla promozione del vino nei mercati dei paesi terzi i soggetti elencati all’art. 3 del D.M. 3893/2019 e, nel caso in cui tali soggetti siano produttori di vino, devono possedere i requisiti di cui all’art. 2 del medesimo D.M.

23. Quesiti pervenuti con pec del 21/06/2022 h. 16.18

Gli anni sui quali effettuare il calcolo per la richiesta di proroga in un determinato Paese target, devono essere consecutivi?

No, gli anni non devono essere necessariamente consecutivi.